

Direzione: SEGRETERIA GENERALE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00164 del 17/03/2026

Proposta n. 606 del 16/03/2026

Oggetto:

Adozione "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Dipartimento di studi giuridici ed economici Sapienza Università di Roma, ai fini dell'attivazione dello sportello per i diritti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza del Lazio".

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Estensore | BONI MATTEO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | BONI MATTEO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | | _____ |
| Direttore | G.P. TOMASELLO | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: *Adozione “Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Dipartimento di studi giuridici ed economici Sapienza Università di Roma, ai fini dell’attivazione dello sportello per i diritti presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza del Lazio”.*

LA SEGRETARIA GENERALE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, U00211 (“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (“Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 ottobre 2025, n. D00006, con cui, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 settembre 2025, n. U00233, alla dott.ssa Erminia Ferrara è stato conferito l’incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00317 con cui al dott. Matteo Boni è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento delle attività amministrative di competenza della struttura", istituita nell'ambito della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (di seguito, brevemente, “Garante regionale”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, paragrafo 1, numeri 1), 2), 4), 7), 9) e 12), 29 e 32, paragrafo 4;

VISTO, in particolare, l'art. 15 della l. 241/1990 e successive modifiche (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTA la decisione 5 dicembre 2025, n. 2 (“Attivazione di sportelli dei diritti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria e presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito, brevemente, “Rems”) della Regione Lazio: verifica della sussistenza dell'interesse alla stipula di accordi con le università pubbliche della Regione Lazio per l'erogazione del servizio nonché delle condizioni a tal fine necessarie. Atto di indirizzo.”);

VISTA la determinazione 29 dicembre 2025, n. A01084 (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di attività di monitoraggio e consulenza giuridica presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) del Lazio. Conferma impegno di spesa.) con la quale, tra le altre cose, si:

- avviava una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e la Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, finalizzata alla realizzazione di attività di monitoraggio, ascolto, consulenza giuridica e raccolta di istanze presso le Residenze per l'Esecuzione delle

Misure di Sicurezza (REMS) del Lazio, nonché all'analisi e alla sistematizzazione dei dati e delle problematiche emerse nell'ambito delle attività di garanzia;

- demandava a successivo atto la definizione e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione istituzionale con la Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, volto a disciplinare le modalità operative di attuazione delle attività di cui al punto 1, nonché gli eventuali profili relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- confermava in favore di Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici – con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, C.F.: 80209930587, P.IVA IT02133771002, l'impegno di spesa pari a complessivi 60.000,00 (sessantamila/zerozero) euro, a valere sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026, quale ristoro complessivo per le attività di sportello e monitoraggio da realizzarsi nell'ambito della collaborazione istituzionale con Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (prenotazione d'impegno di spesa n. 84/2026);

VISTA la nota prot. CRL RU 0030640.U del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto “*Avvio di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trasmissione determinazione 29 dicembre 2025. n. A01084.*”, con la quale la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso a Sapienza Università di Roma la già menzionata determinazione, adottata per disporre l'avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, dando formale evidenza dell'avvenuta adozione dell'atto e avviando la fase di confronto tecnico tra le Parti, propedeutica alla successiva definizione e formale sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

CONSIDERATO che:

- con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 16 febbraio 2026, la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso a Sapienza Università di Roma lo schema di accordo di collaborazione;
- Sapienza Università di Roma Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, con nota prot. CRL RU 7075.E. del 13 marzo 2026, ha formulato osservazioni allo schema di accordo di collaborazione, recepite nel testo allegato al presente atto, ed ha espresso formale assenso alla versione definitiva dello stesso;

ACCERTATA conseguentemente l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a procedere alla formalizzazione della collaborazione istituzionale mediante l'approvazione dello schema di accordo;

DATO ATTO che i profili relativi alla natura non sinallagmatica del rapporto, al ristoro delle spese e alla disciplina del trattamento dei dati personali sono compiutamente regolati nello schema di accordo allegato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,

ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di adottare, sotto forma di Allegato A alla presente determinazione, lo schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Dipartimento di studi giuridici ed economici Sapienza Università di Roma, ai fini dell’attivazione dello sportello per i diritti presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza del Lazio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia



ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

**IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

**PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER I DIRITTI PRESSO LE RESIDENZE
PER L'ESECUZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA DEL LAZIO**

IL “GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” (di seguito: “Garante regionale”), attivo, agli effetti del presente atto, nella persona della sottoscritta dott.ssa, cittadina italiana, nata a il, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (di seguito: “struttura amministrativa di supporto”), domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

LA “SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA”, ATTRAVERSO DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI, C.F.: 80209930587, in persona del prof., nella sua qualità di direttore di Dipartimento domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Università stessa, in Roma, P.zza Aldo Moro, 5 - CAP: 00185;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”);

VISTA della l.r. 31/2003 in particolare:

- l’articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare “*decisioni*” e “*direttive*”;
- l’articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

VISTA la decisione 5 dicembre 2025, n. 2 (“Attivazione di sportelli dei diritti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria e presso le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito, *breviter*, “Rems”) della Regione Lazio: verifica della sussistenza dell’interesse alla stipula di accordi con le università pubbliche della Regione Lazio per l’erogazione del servizio nonché delle condizioni a tal fine necessarie. Atto di indirizzo.”);

VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra l’Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise;

CONSIDERATO che, tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e la Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici – è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a promuovere forme di collaborazione istituzionale nelle attività di studio, ricerca, monitoraggio e supporto giuridico nelle materie attinenti alle funzioni di garanzia e che, in attuazione e rafforzamento di tale quadro di cooperazione, si ritiene opportuno disciplinare specificamente le modalità operative della collaborazione con riferimento alle

attività di monitoraggio, ascolto, consulenza giuridica e raccolta di istanze presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) del territorio regionale;

CONSIDERATO che il Protocollo citato, fondato sul perseguimento di obiettivi istituzionali condivisi e su correlate forme di cooperazione tra le Parti, è volto:

- da un lato, a promuovere iniziative di studio, formazione e approfondimento scientifico in materia di tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- dall'altro, a favorire una maggiore consapevolezza pubblica e istituzionale delle condizioni di permanenza e dell'esercizio dei diritti da parte delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, consentendo all'Università di sviluppare, sotto plurime prospettive disciplinari, attività di studio e ricerca coerenti con le finalità istituzionali del Garante regionale;

RITENUTO che tali obiettivi possano trovare ulteriore e specifica attuazione nell'ambito delle REMS del territorio regionale, in considerazione della particolare natura sanitaria e giuridica delle misure di sicurezza detentive ivi eseguite;

CONSIDERATO che, secondo l'assetto organizzativo vigente del Servizio sanitario regionale, risultano attive attualmente nel territorio della Regione Lazio le seguenti Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS):

- Rems di Ceccano (FR) – ASL Frosinone (20 posti disponibili – struttura maschile);
- Rems di Pontecorvo (FR) – ASL Frosinone (11 posti disponibili – struttura femminile);
- Rems di Rieti – ASL Rieti (15 posti disponibili – struttura maschile);
- Rems di Castore – Subiaco (RM) – ASL Roma 5 (20 posti disponibili – struttura maschile);
- Rems di Polluce – Subiaco (RM) – ASL Roma 5 (20 posti disponibili – struttura maschile);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

... omissis

- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso "... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*

- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle loro rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali (fini pubblici), perseguite dalle medesime attraverso:
 - una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, basata esclusivamente su presupposti inerenti all'interesse pubblico stesso, che si sostanzia in una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso/coordinato;
 - una reale partecipazione di ognuna di esse allo svolgimento di compiti a ciò funzionali;
- implica una concreta divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro/rimborso delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni e quindi dei tipici vincoli sinallagmatici), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

CONSIDERATO che il presente accordo, più specificatamente:

- stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui all'accordo stesso;
- è diretto a stabilire il “sistema di regole” attraverso cui disciplinare il rapporto tra le Parti e, in specie:
 - la divisione (allocazione) di ruoli, compiti e responsabilità (“chi fa cosa” e “chi risponde”);
 - le modalità di realizzazione (“il come”);
 - la definizione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;
- non prevede le condizioni, di seguito elencate, proprie dei contratti sinallagmatici:
 - reciproche obbligazioni e posizioni soggettive su base sostanzialmente pattizia, vincolanti per le Parti in forza di una disciplina bilaterale;
 - clausole risolutive (per difetti e alterazioni sopravvenuti del sinallagma);
 - penalità per inadempimento;
 - risarcimento danni;
 - garanzie (sotto forma di cauzione o fideiussione) rispetto alla regolare esecuzione delle prestazioni;
- prevede, coerentemente con il capoverso precedente, la possibilità che le Parti possano, nel pubblico interesse, recedere unilateralmente;

- è condiviso dalle Parti sin dalla fase di ideazione e stesura, a differenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto pubblico in cui, invece, la stazione appaltante in sede di adozione della documentazione di gara stabilisce, unilateralmente e discrezionalmente, le condizioni del contratto, che l'altra parte, sempreché legittime, con la presentazione della propria offerta tecnica ed economica o della manifestazione di interesse è vincolata ad accettare in caso di affidamento;
- prevede il trasferimento diretto di risorse finanziarie da una Parte all'altra, sotto forma di ristoro/rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la realizzazione delle attività previste;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO,**

**IL GARANTE REGIONALE E IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED
ECONOMICI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente accordo si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Sapienza Università di Roma (di seguito, breviter, “Dipartimento”) diretta all’erogazione, in quanto corrispondente, come chiarito in premessa, a un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, del servizio di sportello per i diritti (di seguito, breviter, “Servizio”) presso le Rems del Lazio, per poter garantire attività strutturate di ascolto in loco, studio e ricostruzione dei casi individuali, analisi delle segnalazioni provenienti dagli ospiti o dagli enti esterni, nonché fornire un supporto istruttorio costante e specialistico al Garante regionale nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela e monitoraggio.

2. L’esigenza funzionale da soddisfare attraverso l’erogazione del Servizio che coincide con l’interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste nel:

- assicurare un presidio di ascolto, informazione e tutela dei diritti fondamentali delle persone ospitate nelle Rems, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- nel promuovere l’attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all’interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato, in particolare all’Università, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione e al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali.

Art. 2
(Oggetto del servizio)

1. Il servizio consiste nell’attivazione di uno sportello specializzato volto a garantire un presidio stabile di ascolto, osservazione e tutela dei diritti, nonché a mantenere un confronto costante con le équipe responsabili della presa in carico sanitaria e sociale degli ospiti.

2. Operativamente tali attività si articolano per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni ingresso, di colloqui individuali con i ristretti e con il Responsabile della struttura, con gli operatori sanitari, gli psichiatri, i medici, gli

- infermieri, gli assistenti sociali e con l'intera équipe multidisciplinare della Rems, al fine di garantire ascolto qualificato di problematiche di natura giuridica, clinica, relazionale o sociale; supporto nella comprensione delle informazioni relative alla misura di sicurezza e ai percorsi terapeutici;
- b) raccolta e analisi delle criticità: rilevazione di eventuali situazioni di disagio, mancato accesso a cure o servizi, problematiche documentali o comunicative; osservazione delle condizioni di vita quotidiana e dei fattori che possono incidere sul benessere psichico e sociale degli ospiti; individuazione delle questioni che necessitano un approfondimento a livello istituzionale o con gli enti territoriali;
 - c) registrazione e trasmissione delle urgenze: segnalazione tempestiva al Garante delle situazioni critiche o potenzialmente pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli ospiti; predisposizione di comunicazioni puntuali e motivate, corredate di elementi oggettivi raccolti nel corso della visita; collaborazione con il personale della struttura per la gestione immediata delle criticità più rilevanti.
 - d) attività di analisi, valutazione e approfondimento delle segnalazioni e dei casi individuali, volto a fornire al Garante un supporto tecnico qualificato nelle attività di tutela, attraverso la visura della documentazione giuridica, sanitaria e sociale (provvedimenti giudiziari, ordinanze di proroga o rivalutazione, dei piani terapeutici e dei report clinici; posizione amministrativa, all'identità personale o al permesso di soggiorno; ricostruzione della rete sociale e dei rapporti con i servizi territoriali)
 - e) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno delle Rems;
 - f) predisposizione di una relazione semestrale e una annuale/conclusiva, volte a fornire un quadro complessivo dell'andamento delle attività dello sportello, dell'evoluzione dei casi, dell'efficacia dei percorsi terapeutico-riabilitativi e delle principali problematiche emerse, anche con riferimento ai profili sistemici.

3. Relativamente alle attività di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dal Dipartimento; in merito invece all'attività di cui al comma 2, lettera e), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

Si fa presente che per garantire un supporto qualificato al Garante nella ricezione, istruttoria e valutazione delle segnalazioni provenienti dagli ospiti, dai loro avvocati, dai servizi territoriali e dagli enti pubblici è necessaria la presenza di 2 operatori (due) per ogni ingresso di visita presso le strutture. Altresì per contribuire all'analisi giuridico-amministrativa dei casi (con particolare riguardo a documenti, identità personale, misure di sicurezza, ricorsi, proroghe e possibilità di soluzioni alternative) e per favorire l'intervento dei diversi Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) interessati, enti che costituiscono i principali referenti territoriali per la presa in carico degli ospiti al termine della misura di sicurezza, si prevede 1 incontro mensile (uno) con Garante e la sua Struttura di supporto e gli operatori indicati dal Dipartimento.

4. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, che siano previsti 2 (due) ingressi al mese e che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni;
- b) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente al Dipartimento, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.

5. Il Servizio viene erogato dal Dipartimento nelle seguenti REMS del Lazio:

- a) Rems di Ceccano (Fr) – Asl Frosinone – 20 posti disponibili struttura maschile: previsti 2 ingressi mensili, ognuno dei quali con due operatori (48 accessi annui);
- b) Rems di Pontecorvo (Fr) – Asl Frosinone - 11 posti disponibili struttura femminile; in virtù del numero ristretto delle ospiti si prevedono 2 ingressi mensili, ognuno dei quali con 2 operatori (24 accessi annui);
- c) Rems di Rieti – Asl Rieti – 15 posti disponibili struttura maschile: previsti 2 ingressi mensili, ognuno dei quali con due operatori (48 accessi annui);
- d) Rems Castore di Subiaco – Asl Roma 5 – 20 posti disponibili struttura maschile: previsti 2 ingressi mensili, ognuno dei quali con due operatori (48 accessi annui);
- e) Rems Polluce di Subiaco – Asl Roma 5 – 20 posti disponibili struttura maschile: previsti 2 ingressi mensili, ognuno dei quali con due operatori (48 accessi annui).

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dal Dipartimento. Ristoro ad accesso)

1. Gli operatori individuati dal Dipartimento per lo svolgimento dell'attività – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo l'accesso presso le strutture –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, nonché adeguate competenze in ambito sanitario e sociale; tale conoscenza deve comprendere anche la normativa relativa alle misure di sicurezza detentive e alle REMS, i diritti delle persone sottoposte a restrizione, le procedure di tutela e reclamo, oltre alla capacità di interpretare correttamente protocolli clinico-assistenziali e organizzativi, così da poter inquadrare in modo appropriato le segnalazioni raccolte e valutare il contesto giuridico-istituzionale in cui esse emergono;
- b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente gli ospiti, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurarli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni;
- c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
- d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dagli ospiti e dall'equipe della Rems.

2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, ai fini della quantificazione del ristoro ad accesso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle "lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria D - livello/profilo D2, il cui costo orario è pari a circa 28,00 (ventotto) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14 giugno 2024). Tale circostanza determina un ristoro ad accesso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun accesso, pari a 196,00 (centonovantasei/00) euro.

Art. 4

(Durata dell'Accordo ed eventuale rinnovo)

1. Il presente accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle attività, come risultante da apposito verbale trasmesso dal Dipartimento alla Struttura amministrativa di supporto;
2. Prima della scadenza potrà essere valutato, in accordo tra le Parti, l'eventuale rinnovo, previa verifica dei risultati ottenuti e della disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 5

(Ristoro economico. Modalità di versamento)

1. In considerazione della natura istituzionale e pubblicistica della collaborazione, il presente accordo non prevede prestazioni sinallagmatiche, ma unicamente il ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento, ed è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:
 - a) il numero di accessi mensili/annui all'interno delle Rems, comprensivo di numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno della Rems in occasione di ogni singolo accesso e numero di ore (di circa 2) stimato come congruo per lo svolgimento dell'attività di reportistica;
 - b) una riunione mensile con Garante e la sua Struttura di supporto e gli operatori indicati dal Dipartimento di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente accordo;
 - c) la distanza chilometrica che separa la singola Rems dalla sede dell'Università.
2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera c) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situata la singola Rems –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicata la Rems;
 - b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).
3. Al verificarsi congiunto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in considerazione del fatto che, si riconosce all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto

attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura ossia € 0,33 (zero/33) per ogni chilometro percorso.

4. In considerazione delle Rems da raggiungere dagli operatori dell'Università, il ristoro forfettario per spostamenti è riconosciuto:

- a) per la Rems Castore di Subiaco, tenuto conto che la distanza complessiva è di 160 chilometri circa, a 52,80 (cinquantadue/80) euro ad accesso, per un totale annuo, a fronte di 48 accessi annui complessivi previsti, di 2.534,40 (duemilacinquecentotrentaquattro/40) euro;
- b) per la Rems Polluce di Subiaco, tenuto conto che la distanza complessiva è di 160 chilometri circa, a 52,80 (cinquantadue/80) euro ad accesso, per un totale annuo, a fronte di 48 accessi annui complessivi previsti, di 2.534,40 (duemilacinquecentotrentaquattro/40) euro;
- c) per la Rems di Rieti, tenuto conto che la distanza complessiva è di 160 chilometri circa, a 52,80 (cinquantadue/80) euro ad accesso, per un totale annuo, a fronte di 48 accessi annui complessivi previsti, di 2.534,40 (duemilacinquecentotrentaquattro/40) euro;
- d) per la Rems di Ceccano, tenuto conto che la distanza complessiva è di 180 chilometri circa, a 59,40 (cinquantanove/40) euro ad accesso, per un totale annuo, a fronte di 48 accessi annui complessivi previsti, di 2.851,20 (duemilaottocentocinquantuno/20) euro;
- e) per la Rems di Pontecorvo, tenuto conto che la distanza complessiva è di 240 chilometri circa, a 79,20 (settantanove/20) euro ad accesso, per un totale annuo, a fronte di 24 accessi annui complessivi previsti, di 1.900,80 (millenovecento/80) euro.

5. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità a seguire esplicitate:

- a) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università, formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale, ed emissione della relativa fattura elettronica;
- b) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, da parte dell'Università in misura:
 - pari al 25% dello stesso, previa, da parte dell'Università:
 1. presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report degli accessi effettuati nelle Rems nell'ultimo quindicinale;

2. emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
- pari al 25% dello stesso, a saldo, successivamente alla scadenza del presente accordo, previa, da parte dell'Università:
 1. presentazione della relazione sulle attività svolte nel secondo semestre/conclusiva e del report degli ingressi effettuati nelle Rems nell'ultimo quindicinale;
 2. emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

6. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo, le Parti riconoscono che essi sono versati nell'ambito di un rapporto di natura istituzionale, in assenza di corrispettivo/sinallagma per prestazioni di servizi; pertanto, ai soli fini IVA, sono da intendersi fuori campo ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972. Resta fermo che l'eventuale trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi segue la disciplina vigente per gli enti non commerciali.

a) *“... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”* (co. 1);

b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *“... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”* (co. 3, lett. b)).

Art. 6

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale, per l'organizzazione, lo svolgimento, il monitoraggio e la valorizzazione del servizio.

2. Il Dipartimento:

- assicura la selezione, l'assegnazione e il coordinamento delle figure coinvolte nel servizio, nonché la loro sostituzione in caso di impedimento;

- cura l'osservanza dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza nello svolgimento delle attività, assicurando istruzioni operative al personale e, ove necessario, momenti di formazione e verifiche interne;
- predisporre e trasmettere le attività di reporting di cui all'art. 2 nel rispetto dei tempi.

3. Il Garante:

- promuove il raccordo tra l'Università e le istituzioni territoriali coinvolte;
- sostiene e promuove le attività previste dal presente Accordo;
- collabora alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio.

Art. 7 *(Recesso)*

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dal presente Accordo con atto motivato;
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata alle altre Parti a mezzo di PEC;
3. Il recesso di cui al presente articolo non ha effetto per le attività convenzionali già eseguite o in corso di esecuzione, relativamente alle quali il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto, si impegna a rimborsare al Dipartimento le spese sostenute secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 8 *(Trattamento dei dati personali)*

1. Qualificazione delle Parti. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:
 - a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
 - b) il Dipartimento è il responsabile del trattamento;
 - c) l'eventuale altro soggetto incaricato dal Dipartimento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.
2. Oggetto e finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per l'esecuzione dell'Accordo e per l'erogazione del Servizio, in coerenza con le finalità di interesse

pubblico perseguite dal Titolare del trattamento. Fermi restando gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi della normativa europea e statale in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, il presente atto disciplina, più specificatamente, le condizioni alle quali il Responsabile del trattamento s'impegna a effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali relative al Servizio, per conto del primo., la cui base giuridica del trattamento è individuata nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR. Per i trattamenti di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del d.lgs. 196/2003.

3. Durata del trattamento. Il trattamento decorre dalla data di effettivo avvio del Servizio e cessa entro centoventi (120) giorni dalla conclusione dello stesso o dalla cessazione dell'Accordo per qualsiasi causa. Entro tale termine, il Responsabile del trattamento provvede all'anonimizzazione irreversibile dei dati, dandone attestazione scritta al Titolare. Le informazioni anonime di cui prima sono utilizzate dal Responsabile del trattamento per finalità statistiche e per attività di studio, ricerca scientifica e formazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 dell'Accordo.

4. Categorie di dati e di interessati. Il Servizio, in base all'Accordo (cfr. art. 2) è teso alla raccolta, da parte del Responsabile del trattamento, di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dagli ospiti delle Rems. Gli interessati sono persone fisiche identificate sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a misura provvisoria, ricoverate presso una REMS in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta, in particolare, di soggetti autori di reato affetti da infermità mentale, dichiarati non imputabili o semi-imputabili, ovvero di persone nei cui confronti è stata applicata una misura di sicurezza detentiva definitiva o provvisoria, disposta al fine di garantire la cura, la riabilitazione e il controllo della pericolosità sociale, nel rispetto dei principi di tutela della salute e dei diritti fondamentali della persona. Il Responsabile del trattamento, pertanto, attraverso persone appositamente autorizzate, formate e istruite, esplica le attività di trattamento dei dati personali e che consistono dunque in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione. In considerazione del contesto particolare, delle categorie di interessati con cui fattivamente il Responsabile del trattamento si interfaccia o a cui fa riferimento, accomunati tutti dall'essere persone identificate e ristrette nelle Rems, i dati personali che vengono ordinariamente trattati sono:

- a) dati personali comuni, quali quelli più strettamente attinenti alla persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
- b) categorie particolari di dati personali ex articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 (ex dati sensibili), quali quelli che potrebbero rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,

le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute – ossia attinenti alla salute fisica o mentale dell'interessato, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute – o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

- c) dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza ex articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 (ex dati giudiziari) – quindi idonei a rivelare, trattandosi di persone ristrette in carcere in stato di esecuzione penale o in stato di custodia cautelare, provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti nonché la qualità di indagato o imputato – il cui trattamento è autorizzato dal diritto interno e, in particolare, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà) e successive modifiche (cfr., in specie, artt. 1, 17, 18, 35, 41-bis e 67), che trova il suo fondamento negli articoli 27, terzo comma e 13, quarto comma della Costituzione.

Il trattamento riguarda in definitiva dati personali comuni, categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del GDPR e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del GDPR.

5. Istruzioni del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate del Titolare del trattamento, impegnandosi a informarlo qualora ritenga che tali istruzioni violino la normativa applicabile.

6. Misure di sicurezza. Il Responsabile del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi incluse misure di pseudonimizzazione, cifratura, controllo degli accessi e protezione dei sistemi e dei luoghi di trattamento.

7. Persone autorizzate al trattamento. Il Responsabile del trattamento assicura che le persone autorizzate al trattamento operino sotto la sua diretta autorità, siano adeguatamente formate e vincolate da obblighi di riservatezza.

8. Divieto di trasferimento dei dati. È fatto divieto al Responsabile del trattamento di trasferire o comunicare i dati personali oggetto del trattamento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, neanche presso propri uffici o collaboratori.

9. Assistenza e cooperazione. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR, ivi inclusi quelli relativi all'esercizio dei diritti degli interessati, alla sicurezza del trattamento e alla gestione delle violazioni dei dati personali.

10. Violazioni dei dati personali. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento ne dà comunicazione senza ingiustificato ritardo al Titolare del trattamento e coopera con lo stesso per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.

11. Subresponsabili del trattamento. Il ricorso a subresponsabili è consentito solo previa autorizzazione scritta e specifica del Titolare del trattamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del GDPR.

12. Controlli e audit. Il Titolare del trattamento ha facoltà di effettuare attività di verifica, controllo e audit sul rispetto del presente articolo, anche tramite il proprio Responsabile della protezione dei dati.

13. Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del GDPR, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, nonché le ulteriori norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 10

(Responsabili dell'accordo)

1. La responsabile dell'accordo per il Garante regionale è la dirigente *pro tempore* della Struttura amministrativa di supporto;
2. Il responsabile dell'accordo per il Dipartimento è il direttore ovvero un delegato dallo stesso;

Art. 11

(Approvazione e sottoscrizione)

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. Il presente accordo è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

3. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Dipartimento di Studi giuridici ed economici che la assolverà in modo virtuale (autorizzazione n. 87826 del 10.11.16).

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, ___/___/2026

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

La dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

PER SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI

Il direttore del Dipartimento